



# MEMO

IL DECRETO WHISTLEBLOWING





---

## Premessa

Dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. "Decreto Whistleblowing").

## Cosa si intende per Whistleblowing?

Il termine "**whistleblowing**" viene dall'inglese e significa letteralmente "soffiare nel fischiello". Nel tempo è stato utilizzato per indicare la **segnalazione di condotte indebite**.

## Qual è la finalità del Decreto Whistleblowing?

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha introdotto un complesso di prescrizioni e regole volte a **promuovere l'adozione ed attuazione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l'obiettivo di favorire l'emersione di illeciti o comunque di situazioni di rischio**.

Questa finalità è perseguita attraverso due direttrici principali:

- 1) la previsione di **differenti canali di segnalazione** a disposizione dei potenziali segnalanti;
- 2) la previsione di una serie di misure a **tutela del segnalante**.



## Quali sono i soggetti destinatari della nuova disciplina?

La platea dei soggetti interessati dalla nuova disciplina è particolarmente ampia.

Si dividono in due macrocategorie: i “soggetti del settore pubblico” e i “soggetti del settore privato”.

Per “**soggetti del settore pubblico**” si intendono:

- le **amministrazioni pubbliche** individuate dall’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti e scuole di ogni ordine e grado e altre istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e altre Agenzie pubbliche);
- le **autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione**;
- **gli enti pubblici economici**;
- gli **organismi di diritto pubblico** previsti dal Codice degli Appalti;
- i **concessionari di pubblico servizio**;
- le **società a controllo pubblico**, ossia le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi di norme di legge, statutarie o di patti parasociali;
- le **società in house**, ossia le società sulle quali una o più amministrazioni esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata (il c.d. “controllo analogo”).



Diversamente, i “**soggetti del settore privato**” sono individuati per differenza dal settore pubblico in quelli che:

- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la **media di almeno 50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- operano nei **settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti**, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati;
- rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e **hanno adottato i Modelli Organizzativi ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.**

## Quali condotte sono oggetto di segnalazione?

In linea generale, può costituire oggetto di segnalazione, seppur con diversificazioni in base agli enti di volta in volta interessati, **qualsiasi violazione delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato.**

A titolo esemplificativo:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o comunque violazioni dei Modelli Organizzativi previsti dal medesimo decreto;
- Illeciti che rientrano nell’ambito della normativa europea o nazionale in una serie di ambiti, tra cui (i) appalti pubblici, (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari, (iii) sicurezza e conformità dei prodotti, (iv) sicurezza dei trasporti, (v) tutela dell’ambiente, (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, (vii) salute pubblica, (viii) protezione dei consumatori, (ix) tutela della vita privata e protezione dei dati personali, (x) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.



## Chi sono i segnalanti?

Nell'ambito dei "soggetti pubblici" e dei "soggetti privati", le **persone abilitate ad effettuare le segnalazioni** sono:

- (i) i lavoratori dipendenti;
- (ii) i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
- (iii) i liberi professionisti e i consulenti;
- (iv) i volontari e i tirocianti, retribuiti e non retribuiti;
- (v) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto);
- (vi) gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale.

## Quali sono i contenuti più importanti del Decreto Whistleblowing?

Le novità introdotte dal Decreto Whistleblowing sono significative.

Vanno, in primo luogo, richiamate le previsioni in materia di segnalazioni.

**Le segnalazioni possono essere sia scritte che orali.** In linea generale e con alcune diversificazioni in relazione agli enti interessati, sono previsti tre differenti modalità per effettuare una segnalazione:

- 1) attraverso un "canale di segnalazione interno" istituito dall'Ente;
- 2) attraverso un "**canale di segnalazione esterno**", gestito dall'ANAC, l'Autorità Nazionale AntiCorruzione;
- 3) attraverso "**divulgazione pubblica**", ossia mediante stampa o altri mezzi di diffusione o elettronici.



Il canale di segnalazione interno deve essere idoneo a garantire la **riservatezza** dell'**identità** del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del **contenuto** della segnalazione e della relativa **documentazione**. La riservatezza deve essere garantita anche tramite il ricorso a strumenti di **crittografia**. Il Modello Organizzativo, laddove adottato, deve contemplare il canale di segnalazione interno, la cui gestione può essere affidata sia a soggetti interni all'Ente e sia a soggetti esterni (ad es., fornitori di servizi telematici).

Per consentire l'effettuazione di segnalazioni orali, l'Ente dovrà istituire appositi **canali di messaggistica vocale** o **linee telefoniche** oppure, su richiesta del segnalante, organizzando un incontro.

Al canale di segnalazione esterno, gestito dall'ANAC, si può far ricorso quando ricorra una delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing:

- a) qualora il canale interno non sia stato istituito o attivato o comunque non sia conforme ai requisiti normativi (ad es., perché non garantisce la riservatezza della gestione della segnalazione);
- b) qualora il segnalante abbia già utilizzato il canale interno e la segnalazione non abbia avuto seguito;
- c) laddove il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, usando il canale interno, la segnalazione non sarebbe efficace o vi sarebbe il rischio di condotte ritorsive;
- d) laddove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Entro il prossimo mese di giugno, l'ANAC, sentito il Garante della Privacy, adotterà le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Alla divulgazione pubblica si può, viceversa, far ricorso, nel caso in cui il segnalante *(i)* **non abbia ricevuto riscontro** nei termini previsti ad una segnalazione interna od esterna; *(ii)* abbia fondato motivo di ritenere che la



violazione possa costituire un **pericolo imminente** o palese **per il pubblico interesse**; (iii) tema che la segnalazione possa comportare il **rischio di ritorsioni** o che rischi di non essere efficace.

Le ulteriori previsioni che paiono particolarmente significative riguardano:

- a) **l'obbligo di predisporre apposite procedure in materia di effettuazione e gestione delle segnalazioni**, da pubblicare sul canale di segnalazione interno e sul sito internet; eventuali procedure esistenti, a livello aziendale e/o di gruppo, dovranno essere allineate con le previsioni del Decreto Whistleblowing;
- b) **l'obbligo di garantire un raccordo informativo con il segnalante**: entro 7 giorni dalla segnalazione, questi dovrà essere informato circa il ricevimento della segnalazione, mentre entro i successivi tre mesi occorrerà raggugliarlo circa le iniziative intraprese o che comunque si intende intraprendere;
- c) **l'obbligo di informare con chiarezza i potenziali segnalanti** - tramite il canale di segnalazione interna e il sito internet - **circa le procedure e i presupposti per le segnalazioni interne, le segnalazioni esterne e la divulgazione pubblica**;
- d) l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo esplicito consenso;
- e) il divieto di atti ritorsivi (ad esempio, licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede, ecc.) anche nei confronti di fornitori e appaltatori (ad es., conclusione anticipata o annullamento di un contratto di fornitura);
- f) **l'obbligo di assicurare l'idoneo trattamento dei dati personali** secondo le modalità indicate nel Decreto Whistleblowing;
- g) **l'obbligo di documentare anche le segnalazioni orali e quelle effettuate nel corso degli incontri**, assicurando in ogni caso la conservazione della documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i 5 anni.



## Si applica la normativa sulla tutela dei dati personali?

Il Decreto Whistleblowing impone che ogni trattamento dei dati personali venga effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/ 679 (“**Regolamento**”) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“**Codice Privacy**”), con particolare riferimento al rispetto del principio di minimizzazione, secondo il quale possono essere trattati solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle segnalazioni.

Lato privacy, i principali adempimenti richiesti dalla normativa sono:

- i soggetti deputati alla gestione del canale di segnalazione interno devono essere istruiti e designati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. Solo questi, infatti, possono conoscere l’identità del segnalante che, salvo suo espresso consenso, deve rimanere riservata;
- devono essere adottate misure tecnico-organizzative idonee all’esercizio dei diritti degli interessati, di cui agli artt. 15-21 del Regolamento;
- deve essere realizzata una Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (“**DPIA**”), ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, sull’idoneità delle misure tecniche ed organizzative adottate;
- i dati personali dei soggetti coinvolti possono essere conservati per un periodo non superiore a 5 anni.



## Sono previste sanzioni?

Si. L'ANAC potrà irrogare una **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro** nei seguenti casi:

- comportamenti ritorsivi o che hanno ostacolato la segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione interna;
- mancata adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o comunque adozione di procedure non conformi alle prescrizioni;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Il segnalante è, viceversa, esposto ad una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro**, salvi i casi di condanna per calunnia o diffamazione.

## Qual è il termine per adempiere alle previsioni del Decreto Whistleblowing?

Le disposizioni del Decreto Whistleblowing hanno effetto a decorrere dal **15 luglio 2023**, con la conseguenza che **sarà necessario adeguarsi alle nuove prescrizioni entro tale data**.

Per i soli soggetti del settore privato che nell'ultimo anno abbiano impiegato in media meno di 250 dipendenti, l'obbligo di istituire il canale di segnalazione interna decorre dal 17 dicembre 2023.



## Tabella riepilogativa delle segnalazioni

	Segnalazioni di ogni illecito amministrativo, contabile, civile o penale	Segnalazione di reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231	Segnalazioni di atti od omissioni contrari al diritto dell'Unione o agli atti UE indicati nell'allegato al decreto	Accesso al canale esterno (ANAC) di segnalazione e tutele in caso di divulgazioni pubbliche
Soggetti del settore pubblico	✓	✓	✓	✓
Soggetti del settore privato che rientrano nel capo di applicazione del diritto/atti UE	X	X	✓	✓
Soggetti del settore privato con almeno 50 dipendenti e senza Modello 231	X	X	✓	✓
Soggetti del settore privato con almeno 50 dipendenti e con il Modello 231	X	✓	✓	✓
Soggetti con il Modello 231 che hanno meno di 50 dipendenti	X	✓	X	X



# Because we care.

## ITALIA

### Roma

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
mail@tonucci.com

### Milano

Via Gonzaga, 5  
20123 (MI)  
T +39 0285919.1  
F +39 02860468  
milano@tonucci.com

### Padova

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
trieste@tonucci.com

### Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14  
71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
foggia@tonucci.com

## ALBANIA

### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
tirana@tonucci.com

## ROMANIA

### Bucharest

Clădirea Domus II  
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116  
Etaj 2, Sector 1  
010119 București  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com